

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1895)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1971

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Benchè nel nostro Paese, restaurato il clima di libertà, si sia avuta una notevole ripresa dell'attività dell'editoria giornalistica, non può dirsi che la stampa quotidiana e periodica abbia seguito il grande sviluppo, realizzato in altri settori. Sono, anzi, rilevabili gravi deficienze che richiedono urgente rimedio.

Considerate le difficoltà dell'editoria giornalistica e, in particolare, della stampa quotidiana, il Governo ha posto allo studio i provvedimenti del caso e sta predisponendo un disegno di legge per l'attuazione di un primo gruppo di provvidenze legislative. Si tratta di un complesso di interventi che potranno soddisfare le esigenze delle categorie interessate, determinando il definitivo superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Mentre si vanno perfezionando le necessarie intese per la definitiva messa a punto del provvedimento, il Governo si onora di richiedere al Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge, che prevede per l'anno finanziario 1971 lo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, da utilizzare per recare alle imprese editoriali, in via di urgenza, un primo sollievo.

Con la somma stanziata potrà essere corrisposta agli editori di giornali quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta. All'onere relativo si farà fronte, come precisato dall'articolo 2 del disegno di legge, a carico del « fondo globale » del bilancio dello Stato per il 1971.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1971 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1970 dalle imprese editoriali per la stampa di giornali quotidiani, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

**Art. 2.**

L'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.